

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, FASSINO, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BIELLI, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CHITI, CRUCIANELLI, CUSUMANO, DAMERI, FOLENA, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, LABATE, LION, LUMIA, LUSETTI, PAOLA MARIANI, MARIOTTI, MEDURI, OLIVERIO, PINOTTI, PISA, PISTONE, PREDÀ, ROTUNDO, SANDI, TANONI, TRUPIA, ZANOTTI

Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero

Presentata il 22 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende i testi discussi nella XIII legislatura (atti Camera nn. 2997, 2997-A 2997-B, atti Senato nn. 3342, 3342-B) e l'ampio lavoro svolto dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per addivenire ad una revisione della legge n. 205 del 1985, istitutiva dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Ci si avvale di una indagine conoscitiva sul ruolo e sul funzionamento di questi organismi svolta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su delibera del CGIE, che ha coinvolto oltre 900 membri dei COMITES, 300 rappresentanti di organismi vari (associazioni, patronati, sindacati, missioni cattoliche, istituti di cultura, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eccetera), più della metà dei membri del CGIE stesso, autorità consolari in cui operano i COMITES.

Dal materiale elaborato dalla ricerca nonché dai dibattiti svolti sia in commis-

sioni *ad hoc* che nelle sessioni plenarie del Consiglio generale ha preso le mosse il gruppo di lavoro che ha avanzato le proposte di modifica alla legge n. 205 del 1985, che il presente testo raccoglie e in larga parte fa proprie.

Disciplinare il tema della rappresentanza democratica degli italiani all'estero presenta per il legislatore una peculiarissima difficoltà. Non c'è solo l'inevitabile rodaggio cui si devono sottoporre nuovi organismi, ma l'obiettiva considerazione della grande complessità e difformità delle esperienze e del funzionamento dei COMITES in ragione dei contesti assolutamente diversi dei Paesi di residenza (comunitari o extra comunitari, di antica o recente democrazia, di limitata o vasta presenza di *migrantes*) nonché della maggiore o minore disponibilità delle autorità consolari italiane *in loco* al dialogo e alla collaborazione.

Nonostante questa nota complessità, il legislatore non può condividere i giudizi

liquidatori che pure si sono levati verso l'esperienza dei COMITES.

Le molte aspettative che c'erano nelle comunità italiane all'estero al momento dell'istituzione dei COMITES nel lontano 1985 non hanno trovato forse piena risposta: tuttavia si tratta di indagarne le ragioni e rimuoverne le cause piuttosto che rinunciare a rivitalizzare un organismo che è l'unica istituzione direttamente eletta a disposizione degli italiani residenti all'estero in qualunque parte del mondo si trovino. Sarebbe d'altronde velleitario attribuire ai COMITES la facoltà di soddisfare tutte le esigenze di partecipazione e democratiche che animano le nostre realtà all'estero: attribuendo loro aspettative eccessive si rischia di concludere con un giudizio di irrisolvibile inadeguatezza e perciò di inutilità. È da un processo più ampio e complesso di integrazione nei Paesi di accoglienza, in un giusto equilibrio e scambio tra integrazione sociale e politica e valorizzazione dell'identità storica e culturale, che si potrà definire il profilo di una nuova idea di cittadinanza oltre antiche frontiere.

È dalla qualità della vita democratica nei singoli Paesi, dall'affermarsi di istituzioni europee ed internazionali in sintonia con i bisogni e le aspettative dei popoli, fortemente legittimate a svolgere azione di governo democratica dei complessi problemi del mondo moderno, è da una più lucida e consapevole visione della qualità nuova, rispetto al passato, della realtà migratoria anche italiana che verranno risposte alle esigenze, e giustamente esigenti, domande dei nostri connazionali che vivono all'estero.

Si tratta ora quindi di ricondurre i COMITES alla funzione reale che possono svolgere in quanto organismi elettivi istituiti dallo Stato italiano in rappresentanza dei cittadini residenti all'estero, in primo luogo come interfaccia nei rapporti con il consolato e le rappresentanze diplomatiche e quindi agendo per il superamento del punto più dolente dell'esperienza precedente, vale a dire la promozione di quella collaborazione e di quello scambio positivo con le autorità consolari e l'ap-

parato amministrativo, la cui assenza, dove si è verificata, ha svuotato di funzione e senso i COMITES.

In più, ed inoltre, si tratta di promuovere verso le istituzioni dei Paesi di residenza, nell'ambito di quanto consentito dalle locali normative e condizioni, la visibilità, il riconoscimento e la valorizzazione dei COMITES come tassello utile a favorire un reale processo di integrazione politico-istituzionale degli italiani residenti all'estero.

Il testo non si propone come modifica rispetto alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ma come un nuovo testo sostitutivo che prevede quindi l'abrogazione della stessa legge.

Per altro le innovazioni introdotte sono prevalentemente nella definizione dei compiti e delle funzioni, degli organismi definiti « Consigli degli italiani all'estero », per renderne più certo e cogente l'apporto, mentre sostanzialmente invariati restano gli articoli che recano le disposizioni di carattere elettorale ed organizzativo.

Le direttrici che ispirano il testo sono:

a) rafforzare i Consigli degli italiani all'estero come organo di base della rappresentanza democratica dei connazionali, sottolineando anche con la loro nuova denominazione il collegamento con il CGIE e il loro essere elemento di base della piramide democratica;

b) precisare le loro funzioni in rapporto sia con il consolato sia con le autorità ed istituzioni pubbliche e private locali, fatte salve tutte le questioni che attengono ai rapporti tra Stato e Stato;

c) definire il Consiglio come fulcro attorno al quale convergono le attività delle associazioni, munito della capacità di monitoraggio delle esigenze della comunità italiana e quindi capace di svolgere un'azione di programmazione delle iniziative, cooperando con le autorità consolari italiane nella fase di definizione, finanziamento e attivazione dei progetti, nonché nella fase successiva relativa alla verifica e al controllo dell'efficacia e dei risultati conseguiti dai progetti stessi.

L'articolato riprende il citato testo unificato delle proposte di legge, presentato nella XIII legislatura, all'esame della Camera dei deputati per la terza lettura, nel gennaio 2000.

Nella scorsa legislatura, in prima lettura, la Commissione Affari esteri e comunitari, riunita in sede referente, aveva approvato un testo unificato, delle due proposte di legge assegnate, aventi contenuto sostanzialmente analogo: la proposta di legge Dameri ed altri, recante « Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero » (atto Camera n. 2297) e la proposta di legge Tremaglia ed altri, recante « Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, recante istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana » (atto Camera n. 3227). Il testo è stato quindi licenziato dalla Camera dei deputati nel giugno 1998 e trasmesso al Senato della Repubblica.

Presso l'altro ramo del Parlamento, la III Commissione permanente, riunita in sede deliberante, ha approvato, il 7 aprile 1999, un testo contenente alcune modifiche rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati.

In particolare, gli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica hanno comportato modifiche ai criteri concernenti la composizione del Consiglio degli italiani all'estero, l'inserimento di una ulteriore ipotesi di scioglimento anticipato dallo stesso Consiglio, l'estensione dei casi di ineleggibilità, la previsione di mezzi ulteriori a garanzia del principio di pubblicità delle sedute del Consiglio, nonché la modifica della denominazione dell'Interconsiglio in Comitato dei presidenti. Il Senato della Repubblica ha peraltro introdotto, con riferimento alle funzioni e ai poteri del presidente, un'ipotesi di sfiducia costruttiva, modificando altresì la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 30, nel senso che l'onere si riferisce esclusivamente all'attuazione dell'articolo 5.

La Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, nel corso dell'esame in terza lettura, ha sostanzialmente convenuto sulle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, procedendo peraltro, nella seduta del 26 ottobre

1999, all'approvazione di alcuni emendamenti, volti a recepire le condizioni apposte dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

1.1. Necessità dell'intervento con legge.

La necessità di intervenire con legge deriva dalla circostanza che il provvedimento in esame, oltre ad autorizzare nuove spese a carico del bilancio dello Stato, reca altresì modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative.

1.2. Coordinamento con la normativa vigente.

Il testo in esame reca la disciplina di riforma dei Comitati dell'emigrazione italiana, istituiti con legge 8 maggio 1985, n. 205, e denominati successivamente « Comitati degli italiani all'estero » (COMITES), in seguito all'approvazione della legge 5 luglio 1990, n. 172.

Deve farsi altresì menzione del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391, ai sensi del quale si dispone un primo rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, rispetto alla scadenza prevista dagli articoli 9 e 16 della citata legge 5 luglio 1990, n. 172, mentre un secondo rinvio fu disposto con legge 31 dicembre 1996, n. 668, con conseguente proroga della durata in carica dei membri del CGIE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

È importante sottolineare che l'articolo 31 della proposta di legge dispone l'abrogazione della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni.

La proposta di legge detta inoltre disposizioni relative al CGIE, istituito ai sensi della legge 6 novembre 1989, n. 368.

Con riferimento infine alla normativa di rango secondario, l'articolo 29 della proposta di legge prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottate

le norme regolamentari di attuazione della medesima. In proposito, si rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 settembre 1985 erano state stabilite le norme regolamentari di esecuzione della legge n. 205 del 1985, poi modificate in forza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, n. 86, emanato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 172 del 1990.

2. *Contenuto dell'articolato.*

Il testo si compone di trentuno articoli. L'articolo 1 dispone l'istituzione, presso ogni ufficio consolare ove risiedono almeno 3 mila cittadini italiani, dei Consigli degli italiani all'estero (CONSITES), organi di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Gli articoli 2 e 3 ineriscono, invece, ai compiti e alle funzioni di natura consultiva attribuiti ai CONSITES, mentre le disposizioni relative alle risorse finanziarie dei predetti Consigli e all'ubicazione delle relative sedi sono contenute negli articoli 4 e 5.

Gli articoli da 6 a 10 dispongono in ordine alla composizione dei Consigli, alla materia dell'elettorato passivo, alla durata del mandato dei consiglieri eletti, alla validità delle deliberazioni e, infine, al Comitato dei presidenti, organo che viene costituito nei Paesi in cui sono presenti più Consigli.

I poteri e le funzioni del presidente e del Consiglio sono previsti dall'articolo 11, mentre ai sensi dell'articolo 12 il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo a presiedere il quale è chiamato lo stesso presidente del Consiglio, mentre le funzioni di vicepresidente sono svolte dal più votato dei membri dell'esecutivo. Si è inoltre introdotta l'ulteriore ipotesi che, in caso di parità di voti, ad assumere le funzioni di vicepresidente sia il membro anziano come componente del Consiglio e, tra membri di pari anzianità, il più anziano per età.

Gli articoli 13 e 14 consentono al Consiglio di istituire nel suo seno com-

missioni di lavoro e osservatori permanenti, mentre gli articoli da 15 a 25 sono relativi alle disposizioni per l'elezione dei componenti dei Consigli. In particolare, si tratta di disposizioni concernenti l'elettorato attivo, le liste elettorali, il sistema elettorale, l'indizione delle elezioni, nonché le procedure per lo svolgimento delle elezioni, per le materiali operazioni di voto e per la ripartizione dei seggi.

L'ipotesi per cui, in alcuni Paesi, non sia possibile procedere alle elezioni dei Consigli è prevista dall'articolo 26, che dispone a carico del capo della competente rappresentanza diplomatica l'onere di esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri.

Al medesimo Dicastero è altresì attribuita ai sensi dell'articolo 27 la competenza a dirimere le controversie insorte tra i Consigli e le autorità diplomatico-consolari, mentre l'articolo 28 dispone il trasferimento dei compiti in precedenza attribuiti ai COMITES ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, ai Consigli.

L'articolo 29 dispone quindi che le norme regolamentari di attuazione della legge siano emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,

L'articolo 30 reca la norma relativa agli oneri previsti per l'attuazione dell'articolo 5, che si riferiscono pertanto alle sole spese che dovranno sostenere i Consigli per il reperimento della sede e per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato privato, di personale di segreteria.

Tali oneri sono quantificati in 4.131.655 euro annui per il triennio 2002-2004.

L'articolo 31, infine, dispone l'abrogazione della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, istitutiva dei COMITES, stabilendo, peraltro, che dal citato effetto abrogativo siano escluse le autorizzazioni di spesa disposte ai sensi dell'articolo 19, sesto comma, e dell'articolo 28 della citata legge, che devono intendersi quali risorse aggiuntive a quelle previste dall'articolo 30 per l'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero).

1. Presso ogni ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono almeno 3 mila cittadini italiani è istituito un Consiglio degli italiani all'estero (CONSITES), di seguito denominato « Consiglio ». In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e ove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può istituire, anche su richiesta del Consiglio in carica, più Consigli all'interno della medesima circoscrizione. A tale fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto.

2. Il Consiglio è l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e può istituire relazioni con le autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti tra gli Stati.

3. Il Consiglio indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare.

4. La rappresentanza diplomatico-consolare segnala alle autorità locali l'istituzione del Consiglio e il tipo di attività da esso svolta, nel rispetto dell'ordinamento locale.

ART. 2.

(Compiti dei Consigli).

1. Ciascun Consiglio, anche attraverso opportuni studi e ricerche, individua le

esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi del Paese nel quale opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, la rete associativa e quella di assistenza e di tutela per la comunità italiana, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i mezzi d'informazione, le nuove generazioni e le donne. In tale contesto ciascun consiglio promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Consiglio opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.

2. Il Consiglio, di intesa con l'autorità consolare, indice riunioni congiunte con l'autorità consolare stessa per l'esame di iniziative e di progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

3. Il Consiglio indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato dei rapporti con le politiche adottate dalle istituzioni italiane.

4. Il Consiglio inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e secondo le situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani ivi residenti, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e delle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi. Il Consiglio segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi

necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggino i cittadini italiani; esso può inoltre assumere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali rispetto a tali discriminazioni e violazioni. L'autorità consolare riferisce al Consiglio in merito alla natura ed all'esito degli interventi esperiti. Il Consiglio, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, opera, in collaborazione con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante, a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei cittadini italiani nelle società di accogliimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiane.

5. Il Consiglio presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte, da allegare al bilancio consuntivo, ed un piano di lavoro, conseguente all'analisi sullo stato di integrazione della comunità italiana residente nella circoscrizione consolare, da allegare al bilancio preventivo, di cui al comma 2 dell'articolo 4.

6. L'autorità consolare deve richiedere il parere del Consiglio sulle iniziative che intende intraprendere. Il Consiglio può avanzare proposte alternative e comunque esprimere motivato parere. I membri del Consiglio sono invitati dall'autorità consolare a presenziare a tali iniziative. Il Consiglio predispone annualmente un piano circoscrizionale relativo alle tipologie ed alle priorità degli interventi.

7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Consigli possano dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la ma-

teria relativa alle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, compresi i rimborsi spese.

ART. 3.

(Funzioni consultive).

1. Il Consiglio esprime parere motivato e obbligatorio su tutte le richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono alle istituzioni centrali per il finanziamento di tali attività. Il Consiglio concorre, altresì, a determinare le scelte di indirizzo sulle materie di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Consiglio le richieste di contributo pervenutegli, affinché esso esprima, entro un mese, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi. Il Consiglio può avvalersi dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di contributi.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri ed alla presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Consiglio qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Consiglio stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione unitamente alla motivazione. Il Consiglio può richiedere la documentazione relativa al parere espresso dal capo dell'ufficio consolare che potrà essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio ministeriale competente, dei de-

creti di assegnazione dei contributi di cui al comma 5.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgono all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non sono state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di contributo il Ministro degli affari esteri decide entro il mese di febbraio o, in caso di ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con proprio decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del Consiglio per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. Il Consiglio esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e dalla Direzione generale della promozione culturale, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Il Consiglio esprime parere motivato ed obbligatorio sui contributi ai locali mezzi di informazione della propria circoscrizione consolare.

8. Il Consiglio, sulla base di dettagliata informazione, deve esprimere parere motivato e obbligatorio circa tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

ART. 4.

(Bilancio del Consiglio).

1. Il Consiglio provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri ed, eventualmente, da enti pubblici italiani;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Consiglio deve presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Consiglio e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Consiglio stesso.

3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Consiglio, per il tramite dell'autorità consolare competente.

4. I finanziamenti devono essere erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misure adeguate ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Consiglio, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Consiglio, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Consiglio opera.

5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Consiglio, tutta la documentazione contabile e amministrativa deve essere consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

7. I bilanci dei Consigli sono pubblici.

8. I membri del Consiglio sono responsabili civilmente e penalmente ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei finanziamenti di cui al comma 5.

9. I componenti del Consiglio devono essere assicurati ai fini della responsabilità civile e della tutela giudiziaria per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 5.

(Sede e segreteria del Consiglio).

1. Il capo dell'ufficio consolare coopera con il Consiglio per il reperimento della sede, utilizzando, ove possibile e necessario, gli uffici del consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l'autonomia del Consiglio.

2. La segreteria del Consiglio è affidata con incarico gratuito ad un membro del Consiglio stesso.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di personale di segreteria, assunto con contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare le due unità.

ART. 6.

(Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da ventiquattro membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Mini-

stero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

2. Sono eleggibili al Consiglio i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 16 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire anche una rappresentanza, non inferiore al 40 per cento, di donne nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni e coloro che detengono cariche istituzionali, quali quelle di console onorario, ed i loro dipendenti. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Consiglio e i componenti dei comitati per l'assistenza.

5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 29.

6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti dell'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

8. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

9. I membri del CGIE, in qualità di rappresentanti delle comunità italiane all'estero, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risie-

dono. Essi devono ricevere le convocazioni ed i verbali delle riunioni.

ART. 7.

(Comitato dei presidenti).

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Consiglio è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte ciascun presidente di Consiglio, ovvero un suo rappresentante membro del Consiglio stesso. I Comitati dei presidenti si riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE residenti nel Paese ed i rappresentanti del Parlamento italiano residenti nel Paese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE residenti nel Paese, dei presidenti dei Consigli e dei rappresentanti del Parlamento italiano residenti nel Paese, per discutere i problemi della comunità italiana. Tale riunione è convocata dall'ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE residenti nel Paese.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Consigli alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato dei presidenti può avvalersi di personale di segreteria, assunto con contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare le due unità. Le spese di segreteria per il coordinamento del Comitato dei presidenti sono poste a carico del bilancio dei Consigli e ripartite tra le circoscrizioni consolari del Paese.

5. Il Comitato dei presidenti, con la collaborazione delle autorità consolari, di eventuali esperti e dei componenti del CGIE eletti nel Paese, predispone annual-

mente un piano-Paese relativo alla tipologia degli interventi ed alle priorità nelle materie di cui agli articoli 1 e 2. Tale piano è inviato alle istituzioni centrali e al CGIE.

ART. 8.

(Membri stranieri di origine italiana).

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, fanno parte del Consiglio, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Consiglio eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte agli albi delle autorità consolari, previa verifica del Consiglio, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Consiglio eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Consiglio.

5. Il Consiglio può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Consiglio stesso.

ART. 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti).

1. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Consiglio sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del

mandato non coincida con quella della generalità dei Consigli, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Consigli.

3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Consiglio il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui lo stesso membro è stato eletto ad altra circoscrizione consolare.

4. Ove il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno della metà, esso viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. Il capo dell'ufficio consolare può altresì proporre lo scioglimento del Consiglio nell'ipotesi in cui esso rinvii cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorché, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione consolare, non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tale fine il capo dell'ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Consiglio.

ART. 10.

(Validità delle deliberazioni).

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

ART. 11.

(Poteri e funzioni del presidente).

1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Consiglio. Tale numero è determinato sommando il numero di voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a quello delle preferenze riportate individualmente.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza tra i consiglieri eletti. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori nella seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata presentata ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare. Il presidente o un suo delegato, in occasione di pubbliche manifestazioni, può portare una sciarpa o una coccarda tricolore.

4. La carica di presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente del CGIE.

ART. 12.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

1. Il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo composto da un numero di

membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Consiglio fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro anziano come componente del Consiglio e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Consiglio ed opera secondo le sue direttive.

ART. 13.

(Commissioni di lavoro).

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Consiglio. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

ART. 14.

(Osservatori permanenti).

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.

2. Gli osservatori di cui al comma 1 sono presieduti da un membro del Consiglio e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Consiglio sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanze comunitarie per le donne e le nuove generazioni.

ART. 15.

(Elettorato attivo).

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma

6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

ART. 16.

(Elenco degli elettori).

1. Ogni ufficio consolare cura la tenuta di un elenco degli elettori, nel quale sono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

ART. 17.

(Sistema elettorale).

1. I Consigli sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 24 e 25.

ART. 18.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali).

1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del precedente Consiglio. In caso di scioglimento antici-

pato, la indizione è effettuata entro un mese dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50 mila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a 50 mila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 16 e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

ART. 19.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 29.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono fare parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione consolare, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 29.

ART. 20.

(Svolgimento delle elezioni).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 19 ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, ai sensi delle norme di cui alla presente legge, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

2. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale circoscrizionale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono essere svolte anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali devono essere aperte contemporaneamente.

4. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

ART. 21.

(Costituzione dei seggi elettorali).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scruta-

tori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

2. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

3. I rappresentanti di lista sono indicati dai presentatori delle liste stesse, devono essere elettori e non possono essere candidati.

4. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari ed agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 22.

(Partecipazione alle elezioni).

1. Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 16.

2. Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione.

ART. 23.

(Operazioni di voto).

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento.

3. Il voto di lista è espresso mediante un segno tracciato sull'intestazione della lista. L'elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le prefe-

renze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

4. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

5. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non è stato espresso il voto di lista.

6. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto stesso è nullo.

7. Di tutte le operazioni di voto, nonché delle contestazioni dei componenti del seggio, è redatto verbale.

8. Per le modalità dello scrutinio, e per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o che risulti controverso, si applicano le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

9. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni ed i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 9, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle o annullate.

ART. 24.

(Ripartizione dei seggi).

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 25.

(Proclamazione degli eletti).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 18.

ART. 26.

(Consigli non elettivi. Contributi).

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Consigli, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Consigli aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.

2. I membri dei Consigli di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.

3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare applicando, ove possibile, le modalità previste dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.

4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3 mila cittadini italiani possono istituire Consigli con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3; tali Consigli sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Consigli eletti.

5. Il Ministro degli affari esteri, sentito il CGIE, può, con proprio decreto, attri-

buire gli stessi compiti previsti dalla presente legge per i Consigli a Consigli autonomamente costituitisi in Paesi ove risiedono comunità di cittadini italiani formate da più di 3 mila persone, con composizione e finalità analoghe a quelle dei Consigli eletti ai sensi della presente legge. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, ove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei Consigli ai sensi della presente legge.

6. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Consigli che prevedono la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

7. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei Consigli di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

8. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Consigli istituiti ai sensi del presente articolo, nonché i sodalizi, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, secondo le modalità previste dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, per i Consigli eletti.

9. Ai membri del Consiglio e dell'esecutivo e al presidente spetta lo stesso trattamento di indennità di carica e di missione riconosciuto agli amministratori dei comuni italiani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

ART. 27.

(Soluzione delle controversie).

1. Per dirimere le controversie insorte tra i Consigli e le autorità diplomatico-consolari, le parti interessate possono rivolgersi al Ministro degli affari esteri, che deve esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi nel merito entro tre mesi, sentiti il Comitato di presidenza del

CGIE ed i consiglieri del CGIE del Paese interessato alla controversia.

ART. 28.

(Trasferimento di compiti).

1. Con l'insediamento dei Consigli di cui alla presente legge, sono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti ai comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni.

ART. 29.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme regolamentari di attuazione della legge stessa.

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 4.131.655 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 31.

(Abrogazione).

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19, sesto comma, e 28 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, che si intendono riferite all'attuazione della presente legge in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 30 della medesima.

€ 0,52



14PDL0024850